



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

AMMINISTRAZIONE
Piazza Roma 22
60121 Ancona / Italia

www.univpm.it

CAPITOLATO D'APPALTO

Affidamento diretto, di cui al D.Lgs. 36/2023, del servizio di gestione del Piano di Welfare Aziendale dell'Università Politecnica delle Marche per le annualità 2024 e 2025. Importo a base di gara € 30.000,00. Valore stimato dell'affidamento ex art. 14 del D.Lgs 36/2023 pari ad € 39.900 oltre IVA. Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 0,00.

CIG ZF33CB05F8

Servizio Acquisti, Pagamenti ed Economato
Ufficio Provveditorato ed Economato
Via Oberdan 12 60121 Ancona / Italia
Tel 071 2201 Fax 0712202324
E-mail:
provveditorato.economato@univpm.it



Sommario

| | |
|--|---|
| ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO | 3 |
| ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA..... | 3 |
| ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO | 3 |
| ART. 4 - SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO | 4 |
| ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO..... | 4 |
| ART. 6 - PAGAMENTO | 4 |
| ART. 7 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA | 5 |
| ART. 8 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO | 5 |
| ART. 9 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI..... | 5 |
| ART. 10 - INADEMPIMENTI E PENALITA'..... | 5 |
| ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO | 6 |
| ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI | 6 |
| ART. 13 - REVISIONE PREZZI..... | 6 |
| ART. 14 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 7 |
| ART. 15 - MODIFICHE DEL CONTRATTO..... | 7 |
| ART. 16 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE | 7 |
| ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 8 |
| ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA..... | 8 |
| ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 8 |
| ART. 20 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'..... | 9 |
| ART. 21 - RISERVATEZZA..... | 9 |
| ART. 22 - RINVIO NORMATIVO | 9 |
| ART. 23 - FORO COMPETENTE | 9 |



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Università Politecnica delle Marche intende valorizzare ed incrementare il benessere dei propri lavoratori attraverso l'utilizzo di modalità "alternative" alla retribuzione che possono consistere sia in somme rimborsate, sia nella fornitura diretta di servizi o in entrambe le soluzioni.

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione del Piano Welfare Aziendale UNIVPM attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica messa a disposizione dall'affidatario del servizio.

L'appalto sarà aggiudicato mediante Trattativa diretta Mepa alla quale verrà invitato l'operatore economico che ha presentato l'offerta migliore in sede di manifestazione di interesse.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Il Servizio in oggetto avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2025 e sarà pertanto relativo alla gestione del Piano Welfare Aziendale UNIVPM per le annualità 2024 e 2025 con un caricato presunto stimato di € 260.000,00 per ogni annualità. Si specifica inoltre, che la piattaforma dovrà essere attivata entro le 3 settimane successive alla ricezione delle informazioni necessarie alla configurazione del Portale.

È autorizzata l'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023. Fuori dai casi di cui al comma 9, per motivate ragioni l'Amministrazione può dare esecuzione anticipata alle prestazioni nelle more della stipula del contratto.

ART. 3 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore stimato del presente affidamento è stato calcolato sulla base di indagini di mercato, tenendo conto dei costi del biennio precedente 2022-2023 e, dunque, fissato indicativamente in complessivi € 39.900,00 di cui:

| <u>PERIODO</u> | <u>IMPORTO</u> |
|---|--------------------|
| N.2 ANNI BASE (PARTE CERTA) | € 30.000,00 |
| ULTERIORI EVENTUALI ESIGENZE DA PARTE DELL'UNIVERSITÀ CHE DOVESSERO MANIFESTARSI IN CORSO DI VIGENZA, ATTUALMENTE NON IDENTIFICABILI E QUANTIFICABILI (PARTE INCERTA) | € 9.900,00 |
| TOTALE | € 39.900,00 |

L'importo di € 30.000,00 è onnicomprensivo di qualsiasi onere a carico dell'affidatario del servizio ed è stato calcolato come segue:

- costi di gestione (fee sul totale caricato in piattaforma);
- ulteriori costi attribuibili a tutte le attività connesse come a mero titolo esemplificativo l'attivazione del portale, la gestione della piattaforma e la formazione del personale UNIVPM che ne usufruirà.

L'importo di € 30.000,00 è comunque da intendersi comprensivo di ogni eventuale ulteriore onere non elencato al punto precedente.



ART. 4 - SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

I servizi oggetto del contratto sono i seguenti:

- Attivazione di un'apposita piattaforma con tutti i servizi previsti da normativa:
 - Area fringe benefit: buoni acquisto cartacei e/o digitali; Gift card;
 - Area art. 100 Tuir – Ticket Welfare – Voucher per servizi alla persona (Sport, Viaggi, Cultura, tempo Libero, Benessere, Salute, Istruzione e Corsi Formativi);
 - Area rimborso: Istruzione, Assistenza e Cura Familiari, Trasporto Pubblico, Interessi Passivi Mutui, Spese mediche;
 - Previdenza;
- Attivazione di un servizio help desk (dal lunedì al venerdì) sia per gli utenti che per i referenti dell'Ufficio Inserimento, Formazione e sviluppo professionale. Il servizio clienti dovrà essere raggiungibile sia telefonicamente che tramite applicativi informatici (mail, ticket, chat sincrona);
- La garanzia di impegnarsi a convenzionare nuove strutture anche su richiesta dell'utenza;
- Capacità di rendere disponibile una reportistica aggiornata con i dati sull'utilizzo della piattaforma da parte degli utenti e rendere disponibile un'area back office per i referenti dell'amministrazione;

È facoltà degli operatori economici presentare in sede di offerta anche eventuali servizi aggiuntivi, i quali assieme alle relative condizioni, costituiscono elemento di individuazione dell'Operatore Economico.

I servizi aggiuntivi che potranno essere presentati sono i seguenti e individuati in ordine di importanza:

1. condizioni di fatturazione – unica fatturazione mensile, comprensiva di tutti i servizi erogati;
2. possibilità di inserire, tra i servizi che vengono erogati attraverso la piattaforma, anche l'acquisto dei prodotti dell'Azienda Agraria dell'UNIVPM per il personale dell'Ateneo;
3. configurazione delle modalità di accesso alla piattaforma anche tramite le credenziali di autenticazione UNIVPM e SPID/CIE/CNS;
4. Eventuali ulteriori servizi.

ART. 5 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Sono a carico dell'operatore economico affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative al servizio, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'operatore economico aggiudicatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nell'offerta economica.

L'operatore economico affidatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Servizio, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'operatore economico affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 6 - PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, previa attestazione di regolare esecuzione.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno riportare i seguenti dati:

- Codice Univoco – UFHSA5;



- Riferimento Amministrazione – 280500;
- Il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) indicato.

Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 come modificato dall'art.7 del decreto-legge 12 novembre 2010 n.187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le somme per l'applicazione di eventuali penali.

ART. 7 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

Per il servizio oggetto del contratto non è stato predisposto il D.U.V.R.I. poiché, valutate le attività oggetto del presente capitolato, non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. Gli oneri relativi risultano pari a € 0,00. Restano immutati gli obblighi a carico della ditta aggiudicataria in merito alla sicurezza sul lavoro per cui l'operatore economico affidatario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'Amministrazione le misure e le cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione del contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

ART. 8 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione del servizio e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose.

Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad essa connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico aggiudicatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

L'operatore economico aggiudicatario è inoltre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Amministrazione o a terzi.

ART. 9 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il DEC a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni.

L'operatore economico affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico aggiudicatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

ART. 10 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

L'Università Politecnica delle Marche disporrà verifiche e controlli sull'esatto adempimento di quanto richiesto.

L'operatore economico affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore è prevista, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'erogazione



delle prestazioni pattuite e, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento di detto ammontare, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dall'affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare. L'affidatario, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al Committente, il quale valuterà in merito all'applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all'affidatario. L'affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di irrogazione della stessa.

Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell'affidatario.

Non si farà luogo al pagamento di fatture finché l'operatore economico affidatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate dall'Amministrazione conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto per l'Università, individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 114 e 116 del D.lgs. 36/2023, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'appalto.

Il medesimo, inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'affidatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

Il direttore dell'esecuzione per il contratto in questione è la dott.ssa Serena Nocelli, responsabile dell'Ufficio Inserimento, Formazione e sviluppo professionale, e-mail s.nocelli@univpm.it.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI

Ai sensi dell'art. 119 co. 1 del d.lgs. 36/2023 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma: ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 119 c.1 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione e una volta verificati in capo all'impresa subappaltatrice il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

Per le cessioni dei crediti si applica l'art. 120 c.12 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.i.

ART. 13 - REVISIONE PREZZI

E' prevista la revisione dei prezzi durante la durata contrattuale alle condizioni e ai sensi dell'art 60 D.Lgs 36/2023.

La revisione si applica a seguito di richiesta espressa dell'Operatore economico, il quale documenta le particolari condizioni oggettive che giustificano l'istanza nonché l'aumento dei costi nei limiti previsti dall'art. 60 c.2.

La Stazione Appaltante, a seguito di istruttoria, procederà ad applicare l'eventuale revisione dei prezzi nei limiti consentiti dal comma 2 dell'art. 60.

Ai fini della revisione dei prezzi la Stazione Appaltante potrà tenere in considerazione l'indice sintetico dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati aggiornato periodicamente dall'ISTAT.



ART. 14 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art 123 del D. Lgs. 36/2023, con preavviso di almeno 20 giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione. L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento di quanto effettuato alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell'attività da parte dell'affidatario.

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione, appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto.

In relazione al disposto dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio dell'affidamento alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata dell'appalto;
- d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso l'affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Amministrazione appaltante notificherà all'affidatario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.

Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile.

ART. 15 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 16 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate al RUP. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata.

In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.



ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l'affidatario è tenuto:

- a) ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;
- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3, della Legge n. 136/2010;
- d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- e) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo territorialmente competente.

Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'affidatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto dandone comunicazione all'affidatario tramite posta elettronica certificata.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

Le condizioni offerte dall'affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell'affidatario equivalgono a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato;
- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica di CONSIP/MEPA.

E' autorizzata l'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023. Fuori dai casi di cui al comma 9, per motivate ragioni l'Amministrazione può dare esecuzione anticipata alle prestazioni nelle more della stipula del contratto.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'operatore economico aggiudicatario verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016.

I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce "Privacy".

I responsabili del trattamento e protezioni dati sono:

IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) Prof. Gian Luca Gregori

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 - ANCONA

Tel. 071.2201



pec.: protocollo@pec.univpm.it

IDENTITA' E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Via Oberdan, 12 - 60121 ANCONA

Dott.ssa Marianna Catalini

pec.: rpd@pec.univpm.it

ART. 20 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico aggiudicatario deve rispettare il Protocollo di legalità adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche con deliberazione n. 162 del 30 maggio 2016.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dei contenuti del Protocollo di legalità e a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e di anticorruzione nei contratti di subappalto eventualmente stipulati, pena la mancata autorizzazione dei subappalti stessi da parte dell'Amministrazione. Lo stesso si obbliga inoltre ad acquisire con le stesse modalità previste per il subappalto preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione anche relativamente ai sub affidamenti. Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero emergere in corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente accertata al suddetto Protocollo di legalità.

ART. 21 - RISERVATEZZA

L'affidatario si impegna conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dall'Università Politecnica delle Marche.

Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo all'Università Politecnica delle Marche e al suo know-how.

Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 22 - RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 36/2023.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.